

AIAF TOSCANA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI



AIAF Toscana

Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

La fiscalità del Trust in ambito familiare

Firenze, 27 gennaio 2017



**MARCHINI
& ASSOCIATI**

STUDIO SOCIETARIO, TRIBUTARIO
e di STRATEGIA D'IMPRESA

DOTTORI COMMERCIALISTI,
ed ESPERTI CONTABILI - REVISORI LEGALI

Piazzale Donatello, 3 e 4 - 50132 Firenze | tel +39 055 263 8494-5 | fax +39 055 263 8467 | P. IVA 05525480488 | Member of Acrux
Advisors, Servizi Legali, Tributari e di Strategia d' Impresa E.E.I.G.



Acrux Advisors

LA FISCALITÀ DEL TRUST IN AMBITO FAMILIARE


AIAF TOSCANA

*FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE*

TRUST NOT A NEW FRIEND NOR AN OLD ENEMY. R. CHRISTY, COMP. PROVERBS, MAXIMS AND PHRASES OF ALL AGES, NY, LONDON

“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone”

AGENDA



- Premesse
- Inquadramento fiscale del TRUST (*imposte indirette*)
- Imposizione diretta
- Imposizione indiretta
- Trust per i soggetti deboli
- Dopo di Noi: novità fiscali



Premesse

Fonti normative e definizioni

- Convenzione sulla Legge Applicabile ai *trust* sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata in Italia con L. 9/10/1989, n. 364;
- D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (*Imposta sulle Successioni e Donazioni*)
- Delibera Se.C.I.T. n. 37/98 dell'11/5/1998;
- Art. 2, comma 47, del D.L. 3/10/2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286 (*re-istituzione Imposta sulle Successioni e Donazioni*);
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6/08/2007;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27/12/2010;
- Art. 27 D.P.R. n. 131/1986 (*TU Imposta di Registro, atti sottoposti a cond. sospensiva*);
- Art. 2645-ter Codice Civile
- CASS.

Premesse

Fonti normative e definizioni

La classica configurazione del trust si determina allorquando un:

Un soggetto A disponente (*Settlor o Disponente*) trasferisce (per atto tra vivi o *mortis causa*) la proprietà di uno o più beni a un soggetto B (*Trustee*), conferendogli l'incarico di utilizzare i medesimi (che costituiscono il patrimonio del trust) a vantaggio di un ulteriore soggetto (*Beneficiary*) per il perseguimento di un certo scopo; al beneficiario vanno nominalmente assegnati nel corso della gestione nonché, in un momento successivo, la titolarità dei beni medesimi.

Bartoli S., Il Trust, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 86.



Premesse


Le figure del trust

Le figure coinvolte:



DISPONENTE

Costruisce la cassaforte
Definisce i meccanismi di funzionamento del trust.
Dota il trust
Sceglie il TRUSTEE
Sceglie il/i beneficiario
Stabilisce i diritti dei beneficiari
Definisce cosa, quanto e quando.



TRUSTEE

(AMMINISTRATORE)

Riceve le chiavi della cassaforte dal disponente impegnandosi ad agire nel rispetto delle regole definite

(variabilità delle funzioni gestorie ... dal mandato alla quasi proprietà).



DESTINATARI DEI BENI IN TRUST

Persona fisica
Società di capitale
Onlus



Premesse

Oggetto e tipologie di trust

I beni da segregare patrimonialmente (a SX) che possono, tra gli altri, essere oggetto di trust (a DX) sono i seguenti:

- beni mobili
- beni immobili
- beni mobili registrati
- contante
- opere d'arte
- quote di società
- un credito futuro


Finalità

- ▶ Salvaguardare i beni dopo la separazione coniugale;
- ▶ Preservare i beni di proprietà di soggetti incapaci;
- ▶ Realizzare separazione tra beni aziendali e familiari
- ▶ Gestire il passaggio generazionale di un'impresa;
- ▶ Proteggere il patrimonio dall'attacco dei creditori;
- ▶ Realizzare complesse operazioni commerciali.



Premesse


Oggetto e tipologie di trust





Imposizione diretta

La fiscalità diretta - fasi della vita del trust





Imposizione diretta

Natura e soggettività del trust - Trust opaco e trasparente

- Riassumendo si può rilevare che l'Amministrazione Finanziaria italiana prevede di fatto tre modelli positivi da applicare alternativamente:
 - a) La soggettività passiva del trust (entificato), il cosiddetto “**trust opaco**”;
 - b) La trasparenza fiscale del trust, nei termini sopra delineati, in presenza di un diritto pieno incondizionato dei beneficiari (identificati) a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione, il cosiddetto “**trust trasparente**”;
 - c) Il disconoscimento degli effetti fiscali del trust quando disponente o guardiano si fossero riservati poteri tali da snaturare l'istituto.



Imposizione diretta

Tipicità operative: trust caritatevoli – Charity trust

- Permettono di realizzare scopi di rilevanza sociale anche attraverso il compimento di attribuzioni liberali a soggetti bisognosi di sostegno economico.
- In tali fattispecie i beneficiari non sono spesso immediatamente identificati o individuabili in maniera distinta.
- Sarà applicabile l'imposizione indiretta sulle donazioni in sede di atto di trasferimento. I proventi conseguiti in termini di reddito di capitale durante il periodo intermedio antecedente la distribuzione del capitale sarà reso imponibile ai fini delle imposte dirette.



Imposizione diretta

Tipicità operative: trust di garanzia

- Permettono di garantire il pagamento di debiti o, comunque, l'adempimento di una obbligazione.
- In tali casi si renderà applicabile all'atto di trust l'imposta fissa di registro in quanto perseguito lo scopo per il quale il trust è stato istituito, i beni in trust ritorneranno al disponente.
- I proventi conseguiti in termini di reddito di capitale durante il periodo intermedio antecedente la restituzione del capitale sarà reso imponibile ai fini delle imposte dirette.



Imposizione diretta

Tipicità operative: compensi percepiti dal Trustee

- L'eventuale riconoscibilità di compensi in capo al trustee nell'atto istitutivo non modifica la natura gratuita dell'atto di trust.
- Detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'imposizione sul reddito proprio del Trustee, anche ai fini dell'imposizione indiretta.

“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone”

AGENDA



- Premesse
- Inquadramento fiscale del TRUST (*imposte indirette*)
- Imposizione diretta
- Imposizione indiretta
- Trust per i soggetti deboli
- Dopo di Noi: novità fiscali



Imposizione

Oggetto e tipologie di trust

Imposte indirette

- **Atto istitutivo** – sconta l'imposta in misura fissa in quanto privo di contenuti patrimoniali
- **Atto dispositivo**: sconta l'imposta sulle successioni e donazioni in misura fissa o proporzionale all'atto della segregazione in relazione al caso (trust di scopo 8%)
- **Devoluzione finale** esente se imposta già assolta col vincolo)

Imposte dirette


- ▶ E' soggetto IRES (art. 73 TUIR)
- ▶ Riconosciuta la tassazione in capo al Trust se irrevocabile
- ▶ Tipologia di redditi: redditi da capitale
- ▶ Trust con beneficiari:
 - Se individuati: in capo ai beneficiari (Trasparente);
 - Non individuati: in capo al trust (Opaco)





Imposizione diretta

Punti fermi nella normativa fiscale diretta




- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - ha introdotto ufficialmente per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina specifica per il **Trust** in materia di imposte dirette.
 - + Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6/08/2007 – prima interpretazione.
 - + Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27/12/2010 – chiarimenti

- In particolare, i commi 74, 75 e 76 dell’art. 1 della Legge finanziaria hanno regolamentato i seguenti aspetti:
 - a) *L’attribuzione della soggettività passiva al Trust ai fini IRES, **quale soggetto assimilato, alternativamente, agli enti commerciali, agli enti non commerciali**, ovvero agli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato ex art. 73 Tuir;*
 - b) *La presunzione semplice di residenza fiscale nel territorio dello Stato di un Trust;*
 - c) *L’imputazione dei redditi direttamente in capo ai beneficiari, se “individuati”;*
 - d) *La qualificazione dei redditi derivanti dei beni in trust, quali redditi di capitale in capo ai beneficiari “individuati”;*
 - e) *La tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste per gli enti commerciali o per le attività commerciali esercitate dai trust assimilati ad entità non commerciali.*



Profili fiscali del TRUST

Punti fermi nella normativa fiscale diretta



Ai sensi dell'art. 73 TUIR sono Soggetti passivi IRES:

a) ...;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i **Trust**, residenti nel territorio dello Stato, **che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i **Trust** **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i **Trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato. fonti normative utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per applicare le imposte indirette ai trust sono quelle sulle Successioni e Donazioni.




Il Trust è incluso quindi automaticamente tra i soggetti passivi IRES (*Entificazione tributaria dell'Istituto*).

Imposizione diretta

La soggettività passiva


- In linea teorica la soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust non può che essere ricercata tra coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella struttura giuridica del trust:





Imposizione diretta

Punti fermi nella normativa fiscale diretta




- L'Art. 73 Tuir non colloca i trust tra gli *“altri enti”* di cui al secondo comma dell'articolo 73, ma li aggiunge:
 - agli *“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”* (di cui all'art. 73.1.b del t.u.i.r.) e, quindi, fra gli **enti commerciali**;
 - oppure li aggiunge agli *“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”* (di cui all'art. 73.1.c del t.u.i.r.), e, quindi, fra gli **enti non commerciali**;
 - oppure ancora li aggiunge alle *“società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”* (di cui all'art. 73.1.d del t.u.i.r.), e quindi tra i **soggetti non residenti**.

Ne consegue che in caso di trust residente (interno) questo sarà soggetto di imposizione sul reddito ovunque prodotto nel mondo (World Wide Taxation)



Imposizione diretta

Punti fermi nella normativa fiscale diretta



Le casistiche più frequenti nella pratica applicazione dell'Istituto:
Trust

- Residente;
- Non commerciale
- Opaco

- Si applica la normative degli Enti Non Commerciali
- Gli Enti Non Commerciali dall'1/1/2004 vedono applicata l'IRES, con applicazione dell'aliquota (attuale) del 27,5%, ora 24%.
- La modalità di applicazione dell'imposta su tali enti é simile a quella applicabile alle persone fisiche (con regole previste per le singole categorie di reddito) - artt. 143-150 Tuir.



Ciò significa che il trust, sebbene soggetto all'aliquota Ires del 27,5/24%, determina il proprio reddito non secondo le regole vevoli per le società di capitali, ma secondo quello vevole per le persone fisiche, cioè sarà tassato sulle singole categorie di reddito (art. 143 Tuir). Esempio:

Es/ Calcolo del reddito complessivo

	<u>Affitti attivi =</u>	<u>Dividendi da partecipazione =</u>
<i>Base imponibile</i>	100 redditi fondiari (es. affitto capannone industriale) – 15 spese sostenute (max 15% spese) =	150 redditi da capitale (es: distribuzione di dividendi), di cui imponibile solo il 5% ¹ =
	85	7,5

➔ **Reddito complessivo del Trust = 85 + 7,5 = 92,5**

N.B.: la quota esente è stata ridotta dal 95% al 22,25%



Imposizione diretta

Fiscalità diretta: Trust “trasparente”

I Trust con **beneficiari individuati**, i cui redditi, qualificati come redditi di capitale, vengono imputati per trasparenza agli stessi (“trasparenti”) e tassati secondo le aliquote IRPEF personali del beneficiario.

I redditi prodotti dai trust trasparenti sono redditi di capitale (così li definisce l’art. 44, comma 1, TUIR, lettera g-sexies), tuttavia, vengono tassati in base non all’ordinario criterio di cassa ma al criterio della competenza (ex art. 73, comma 2, TUIR), stante il quale i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust.

Trust trasparente → applicazione dell’IRPEF (43%) sul reddito complessivo del Trust

Es./ Reddito complessivo del Trust = 92,5

	92,5 (reddito complessivo Trust)	x
	43% (aliquota marginale)	=
Tassazione Trust “trasparente”	<hr/>	
	39,77 (Imposte)	
	250 (affitti 100 + dividendi 150)	-
	15 (spese affitti)	-
	<hr/> 39,77 (imposte)	=
Reddito “distribuibile” ai beneficiari	195,23	





Imposizione diretta

Tipicità operative: somme trasferite ai beneficiari

- Durante la vita del trust é frequente che vengano corrisposte somme al beneficiario. Occorre chiedersi se configurino redditi tassabili ovvero no.

Necessità di valutarne la natura. Ad Es.:

- ➔ **smobilizzi di patrimonio del trust** non inquadrabili in alcuna delle fattispecie reddituali (Es. Vendita di un quadro del patrimonio a terzi). In questo caso la *datio* in denaro al Beneficiario non costituirà reddito (IIDD). Lo sarà ai fini delle IIIND.
- ➔ **Redditi da immobili locati, utili d'impresa**. In questi casi é da valutarsi la questione anche al fine di evitare doppie imposizioni al beneficiario in contrasto con l'art. 127 Tuir).
- ➔ **Obbligo del Trustee di trasferire somme** periodiche (credito in capo al Beneficiario identificato). Possibile imposizione IIIND.

“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone”

AGENDA




- Premesse
- Inquadramento fiscale del TRUST (*imposte indirette*)
- Imposizione diretta
- Imposizione indiretta
- Trust per i soggetti deboli
- Dopo di Noi: novità fiscali

Imposizione indiretta

La normativa fiscale indiretta

L'applicazione dell'imposizione indiretta sugli atti di dotazione in trust istituiti, in particolare, a favore di soggetti deboli, costituisce una tematica importante in questa trattazione.

Tre sono i momenti impositivi principali in materia di trust ai fini dell'imposta di registro:



L'imposta di registro è assoluta:

- in **misura fissa** (Euro 200) per il **negozio istitutivo** (*no trasf. ricchezza/contenuto patrimoniale*).
- in **misura fissa o proporzionale** (%) per l'**atto di dotazione**, soggetto all'imposta di successione e donazione e per l'**atto di devoluzione**, evitando una doppia imposizione.

Valutiamo di seguito il percorso normativo fornendo un'analisi critica circa la posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria.

Imposizione indiretta

Carenze della normativa fiscale indiretta



L'approccio alle problematiche fiscali riguardanti il *trust* liberale deve partire da una premessa:

NON ESISTE, NELL'ORDINAMENTO ITALIANO, ALCUNA SPECIFICA DISCIPLINA FISCALE, NELL'AMBITO DELLE IMPOSTE INDIRETTE, CHE RIGUARDI IL TRUST

ovvero

- **Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee**
- **La mera apposizione del vincolo nel caso di trust autodichiarato**

Le fonti normative utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per applicare le imposte indirette ai trust sono quelle sulle Successioni e Donazioni.

Si limitano ad affermare che **la costituzione di «vincoli di destinazione» è attratta in tale ambito impositivo.**

Profili fiscali del TRUST

Evoluzione della normativa sull'imposizione indiretta e problematiche conseguenti

De facto, le vere “*discipline di tassazione*” di tali tipologie di atti sono:

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6/08/2007;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22/01/2008.

 **utilizzate a guisa di vere e proprie fonti del diritto per individuare il trattamento tributario**

La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva.

(Cass., S.U. 2.11.2007, n. 23031, Not 2008, 2, 129)

 **non tengono propriamente conto delle specificità del fenomeno giuridico dei trust**

 Nessuna considerazione fiscale può essere elaborata senza valutare l'articolarsi del fenomeno “*trust*” sul piano operativo e, in particolare, sul piano civilistico della causa e degli effetti.

(Istituto nato in un contesto giuridico diverso dal nostro)



Profili fiscali del TRUST

Evoluzione della normativa sull'imposizione indiretta e problematiche conseguenti

Prima dell'emanazione delle succitate circolari il fisco non si era occupato di individuare STRUTTURA, CAUSA ed EFFETTI del Trust.

E' una disposizione **testamentaria** attraverso la quale il testatore istituisce erede con l'obbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso indicato dal testatore stesso.

Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, in modo che la seconda successione operi automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità.

salvo

Delibera **Se.C.I.T.** n. 37/98 dell'11 maggio 1998 su
"La circolazione dei trust in Italia"

(Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli *Ispettori Tributarî*)

Appiattimento sulla figura della sostituzione fedecommissaria ("assimilazione")
Ricondurre il Trust a tale istituto significa non tener conto delle caratteristiche specifiche

Patrimonio trasferito nel Trust ...

Imposta (succ. / donaz.) sul valore pari all'**usufrutto** dei beni del patrimonio trasferito

... al beneficiario / cessaz. Trust

Imposta (succ./donaz.) residuale a carico beneficiario

Non imponibilità ai fini reddituali

Imposte dirette a carico gestore (trustee) o beneficiari, con meccanismi per evitare duplicazioni

Profili fiscali del TRUST

Evoluzione della normativa sull'imposizione indiretta e problematiche conseguenti

Primi provvedimenti AE

Agenzia delle Entrate - 1/10/2002 (in risposta ad un interpello)

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 8/E 17/1/2003

Agenzia delle Entrate - 4/3/2003 (in risposta ad un interpello)

Individuazione degli elementi caratterizzanti l'istituzione di un Trust:

- ★ Separazione patrimoniale (*disponente/trustee*)
- ★ Intestazione dei beni al trustee
- ★ Potere dovere del Trustee di dover rendere conto, amministrare, gestire e/o disporre dei beni in conformità del programma stabilito nell'atto istitutivo di Trust e secondo le relative norme regolatrici.



Anche in questo caso si richiamano, come per il Se.C.I.T., le norme della Convenzione de L'Aja del 1°luglio 1985.



Profili fiscali del TRUST

Introduzione nell'ordinamento tributario italiano

- **Art. 2, comma 47, D.L. 262/2006** - Reintroduce norma delle Successioni e Donazioni e, nel suo ambito, la tassazione degli “*atti di trasferimento a titolo gratuito*” la “*costituzione di vincoli di destinazione*” (vincolo d'impiego ex art. 2645-ter C.C.). No cenni al Trust.

Ciò, a prescindere dall'intenzione liberale o meno del disponente, ricomprendendo tutti i trust:

- Trust solutori o di garanzia (onerosi)
- Trust liberali (finalizzati ad es. a donazioni o successioni).

- **Legge Finanziaria 296/2006**: modifica l'art. 73 Tuir (ampliato il novero dei soggetti passivi all'IRES, inserendo e include il trust tra i cosiddetti “*Enti non commerciali*”)

▪ “La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.”

(Circolare Agenzia delle Entrate, n. 3/E del 22 gennaio 2008)

Unico elemento dirimente diviene, secondo l'AE, l'esistenza o meno tra disponente e beneficiario, di un rapporto di parentela onde individuare l'aliquota pertinente ed applicabile:


ES. Coniugio = FRANCHIGIA – TRUST DI SCOPO con beneficiari 3i o non indicati = 8% (!)



Profili fiscali del TRUST

Introduzione nell'ordinamento tributario italiano

- Secondo l'AE l'atto dispositivo scontrerebbe infatti l'imposta indiretta sulle succ.ni/donazioni in misura proporzionale, come segue:



Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Fondamenti giuridici

Nessuna considerazione fiscale può essere elaborata senza valutare l'articolarsi del fenomeno "trust" sul piano operativo e, in particolare, sul piano civilistico **DELLA CAUSA E DEGLI EFFETTI**.

Definizione di Trust data dall'art. 2 della Convenzione:

... "per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati **posti sotto il controllo di un trustee** nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato" ...

Elemento caratterizzante

controllo da parte del Trustee dei beni in Trust, anche se manca il trasferimento (Es.: nel TRUST AUTODICHIARATO)

Elemento caratterizzante

Non appare determinante la specificazione del beneficiario, potendosi configurare il trust di scopo (*purpose trust*), **SENZA** beneficiari identificati o identificabili

Distinzione tra "Atto istitutivo" e "Atto dispositivo" (Art. 4):

"La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee."


Elemento caratterizzante

La Convenzione esprime così il suo totale disinteresse per l'Atto dispositivo (quello rendere estraneo all'ambito applicativo ogni profilo di validità del negozio dispositivo: la sua validità sarà disciplinato dalle norme proprie dei singoli stati)

Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Fondamenti giuridici

Dalla nascita del trust l'uso, affermatosi anche in Italia, è quello di suddividere:




L'Atto attributivo dei beni al Trustee ha una causa che è da rinvenirsi nel **programma (da attuare)** stabilito dal disponente nell'atto istitutivo, cui l'attribuzione stessa è funzionale
Una causa "variabile, "aperta", per varie finalità/scopi di volta in volta definiti (Es. liberalità)
Ma non tutti i trust hanno una causa fiduciaria.



Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Fondamenti giuridici

L'AE ritiene che, in caso i beneficiari siano individuati nell'atto istitutivo, il presupposto impositivo in capo a costoro sorga al momento dell'istituzione del trust.



Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Fondamenti giuridici

La visione dell'AE confligge con la ricostruzione civilistica della posizione giuridica dei beneficiari (consolidata)

Il beneficiario del trust è titolare di un **DIRITTO DI CREDITO** nei confronti del Trustee

Il diritto di credito non ha ad oggetto il **trasferimento dal Trustee**, in favore dei beneficiari, **dei beni in trust**, ma il **diritto di pretendere dal Trustee l'adempimento delle obbligazioni che sorgono a suo carico a seguito dell'istituzione del trust.**

Tali obbligazioni potranno certo concretarsi nel trasferimento di beni ai beneficiari, ma ciò è **solo un effetto indiretto**

Il Trustee ha (quasi) sempre pienezza di poteri, che può anche condurre ad una trasformazione dei beni originari in altri

Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Le soluzioni interpretative



Sulla base di questi concetti pare allora

improponibile

PRETENDERE DI TASSARE il trasferimento in capo ai **BENEFICIARI IN VIA ANTICIPATA**, in sostanza assumendo che essi siano titolari del trust già al momento della sua istituzione perché:



Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Le soluzioni interpretative

Poiché il quadro normativo sul quale si deve ragionare è quello disegnato dai commi 47 e ss. dell'art. 2 del d.l. 262/2006 (*),

NE EMERGE CHE

unici soggetti di cui la norma (art. 2, comma 49) sembra occuparsi ai fini della imposizione, sono gli **EFFETTIVI BENEFICIARI**.

(*): “47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla *costituzione di vincoli di destinazione* ...,”

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni...:

a) devoluti ... al coniuge e parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: **4** per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti ...: **6** per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: **8** per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la *costituzione di vincoli di destinazione di beni* l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati

dall'articolo 58... e' determinata dall'applicazione delle seguenti Aliquote ...:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta ...: **4** per cento;

b) a favore degli altri parenti ...: **6** per cento;

c) a favore di altri soggetti: **8** per cento. ...”

Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Le soluzioni interpretative

Poiché il quadro normativo sul quale si deve ragionare è quello disegnato dai commi 47 e ss. dell'art. 2 del d.l. 262/2006,


**E' POSSIBILE SOSTENERE
CHE IL BENEFICIARIO SIA IL TRUST?**
(semmai il Beneficiario sia solo determinabile)

NO, SI DOVREBBE APPLICARE:

al momento del
trasferimento dei beni al
Trust

Imposta di registro in
misura fissa

*Come accade per atti soggetti a
cond. sospensiva ex art. 27 D.P.R.
131/86)*



al momento del
trasferimento FINALE dei
beni al Beneficiario

Imposta di registro
proporzionale

Profili fiscali del TRUST

Necessità di un corretto inquadramento fiscale – Le soluzioni interpretative

↓ Né l'atto istitutivo del trust, né l'atto dispositivo dal disponente al trustee, assumono rilevanza quali **atti idonei al trasferimento definitivo di alcuna ricchezza a favore del beneficiario.**

→ L'**interpretazione** proposta dall'Agenzia delle Entrate va quindi fermamente disattesa

↓ D'altro canto è la stessa Agenzia, (Circ. n. 48/E del 7 agosto 2007), ad avere chiarito che il beneficiario individuato è il soggetto che esprime una **capacità contributiva attuale.**

Il *Trustee*:

- ↓
- non si arricchisce di alcunché e quindi è da ritenersi, sotto il profilo tributario, in posizione assolutamente "**neutra**";
 - è mero esecutore del programma.

Il Soggetto Passivo è il Beneficiario (liberalità tra vivi) in coerenza art. 5, c. 1°, D.Lgs. 346/90 – Imposta Succ. e Don.)



Profili fiscali del TRUST

Imposte ipotecaria e catastale

Imposta ipotecaria

L'imposta ipotecaria è correlata a formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e cancellazione di atti da eseguirsi presso le Conservatorie dei Registri immobiliari.

Base imponibile: uguale a quella stabilita ai fini del calcolo dell'imposta di registro.

Aliquota: può essere proporzionale o fissa, dove la misura fissa corrisponde ad euro 200 mentre la proporzionale può variare dallo 0,5% al 2%.

Soggetti passivi: sono gli stessi obbligati al pagamento dell'imposta di registro.

Imposta catastale

L'imposta catastale ha come obiettivo quello di colpire tutti i trasferimenti dei beni immobili che sono inseriti nel Catasto Edilizio Urbano.

La legge in tema di imposta catastale rinvia completamente alle disposizioni stabilite in materia di imposta di registro.

Il presupposto del tributo consiste nel semplice trasferimento dei beni.

Base imponibile: costituita dal valore dell'immobile o dei diritti reali immobiliari in oggetto.

L'imposta è pertanto commisurata al valore del bene immobile accertato ai fini dell'imposta di registro o dei trasferimenti a titolo gratuito.


Aliquota: come nelle precedenti imposte può essere stabilita in misura fissa di 200 euro, il caso più comune riguarda la compravendita di un'immobile dall'impresa venditrice prima che la costruzione sia ultimata, o in misura percentuale pari ad oggi all'1%.

Soggetti passivi: sono i medesimi obbligati per l'imposta ipotecaria

Profili fiscali del TRUST

Imposte ipotecaria e catastale

Per le ragioni esposte anche le imposte ipotecaria e catastale andranno applicate in **misura fissa** e non proporzionale avendo riguardo al profilo effettuale



Se si parte dal presupposto che anche l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppone un effettivo arricchimento in omaggio al principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost. nel trasferimento di beni dal disponente al trustee, tale arricchimento difetta. **DIVERSAMENTE**, nel caso di trasferimento (dal Trustee) a favore dei beneficiari finali, sarà giustificato il ricorso all'imposta in misura proporzionale (idonea a incidere su di un effettivo trasferimento di ricchezza)

Profili fiscali del TRUST

Conclusioni sulle corrette modalità di tassazione

Ricapitolando, per individuare la corretta tassazione è necessario ricostruire ogni trust secondo gli effetti giuridici del caso concreto tenendo presente che:

- ↪ I trust cosiddetti liberali sono, in sostanza, **donazioni indirette** del disponente in favore dei beneficiari;
- ↪ Il Trustee svolge il (mero) **ruolo di esecutore** del programma di attribuzioni predisposto dal disponente nell'atto istitutivo
- ↪ Deve essere **escluso** che il **Trustee** possa essere il **soggetto passivo** dell'imposta proporzionale;
- ↪ L'atto di trasferimento dal disponente al Trustee è un **atto** né gratuito né oneroso, bensì **neutro**;
- ↪ Solo **successivamente**, quando il Trustee attuerà il trasferimento dei beni ai beneficiari, **sarà integrato il presupposto impositivo**

Profili fiscali del TRUST

La posizione giurisprudenziale

Praticamente in tutta Italia (*tranne qualche episodio sporadico, frutto peraltro di assoluta incomprensione della vicenda posta all'attenzione del giudice*) la **tesi dell'Agenzia delle Entrate è COSTANTEMENTE RESPINTA,**



Accoglimento integrale della tesi interpretativa sopra esposta

1° volta (*dopo l'emanazione della Circolare n. 3 del 2008*), davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che ha accolto la tesi favorevole al contribuente sia

- in primo grado (CTP Firenze 12.2.2009, n. 30, TAF, 2009, 425) che
- in secondo grado (CTR Toscana 17.11.2011, n. 77, TAF 2012, 512);
- (ora in Cassazione).



Elenco sentenze reperibile nel sito web dell'Associazione "*Il Trust in Italia*" (www.il-trust-in-italia.it)



Profili fiscali del TRUST

La posizione giurisprudenziale

Il principio di diritto fatto proprio da tali sentenze è stato così riassunto dall'Avv. Daniele Muritano:

“L'oggetto del prelievo fiscale dell'imposta sulle successioni e donazioni è costituito dall'**effettivo incremento di ricchezza del beneficiario della devoluzione**, è pertanto, in un *trust* caratterizzato dalla presenza di beneficiari con una **posizione qualificabile come di “aspettativa giuridica”**, che, quindi, conseguiranno un effettivo arricchimento solo nel momento futuro in cui si verificherà la condizione sospensiva dedotta nel *trust*, all'atto dell'istituzione del *trust* stesso le imposte saranno dovute in misura fissa.

Solo successivamente al verificarsi degli eventi condizionati, quando il *trustee* attribuirà il fondo in *trust* ai beneficiari, sarà integrato il presupposto impositivo e, quindi, questi avranno l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Imposta di Registro) *“L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.”* e del conseguente pagamento delle imposte dovute”.



Profili fiscali del TRUST


La posizione giurisprudenziale della Suprema Corte nel 2015

IL TRUST DEVE ESSERE TASSATO CON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE

anche se in tale momento non si verifica alcun trasferimento effettivo dei beni in capo ai beneficiari

(Pronunce Cassazione Nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015)

- *Imposta applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione che prescinde dal trasferimento di beni/diritti e dall'arricchimento di alcuno*
- *presupposto impositivo nell'"utilità economica" del disponente, indipendentemente dall'arricchimento del terzo*





Profili fiscali del TRUST

La posizione giurisprudenziale della Suprema Corte nel 2016

CASSAZIONE: IMPOSTA DA PREVEDERE SUI VINCOLI DI DESTINAZIONE

La “reintrodotta” imposta di successione e donazione deve essere prevista “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. L’istituzione di un trust (attraverso il quale si costituisce il vincolo) configurerebbe pertanto autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2 comma 47 del già menzionato D.L.262/2006 “che assoggetta tali atti (...) ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta di successione e donazioni”.

(Pronuncia Cassazione, Sezione VI Civile del 7 marzo 2016 n. 4482/2016)






Profili fiscali del TRUST

La posizione giurisprudenziale della Suprema Corte nel 2016

CASSAZIONE: TRUST AUTODICHIARATO CON REGISTRO FISSO

La Cassazione ha affermato l'importante principio per cui, in ipotesi di trust autodichiarato (in cui disponente e trustee coincidono), al vincolo di destinazione impresso sui beni vincolati in trust si applica l'imposta di registro in misura fissa (e non l'imposta di donazione proporzionale, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate) in quanto non si registra alcun arricchimento mediante trasferimento di beni e diritti.

(Pronuncia Cassazione n. 21614/2016 depositata il 26 ottobre 2016)



“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone”

AGENDA



- Premesse
- Inquadramento fiscale del TRUST (*imposte indirette*)
- Imposizione diretta
- Imposizione indiretta
- Trust per i soggetti deboli
- Dopo di Noi: novità fiscali

Trust per soggetti deboli

Il beneficiario del reddito e soggetti terzi

Il “**soggetto, irreversibilmente debole e privo di autonomia**”, è beneficiario del reddito prodotto dal fondo e non del fondo medesimo.



In questo caso l'imposizione indiretta non rileva, mentre rileva l'attribuzione del reddito ai fini delle imposte dirette.

Da identificare il beneficiario finale al momento in cui venga meno la necessità di attribuzione del reddito, al termine del trust, anche in forma mista:

- Relazione parentale (tassazione agevolata se parentale);
- Impresa sociale (tassazione aliquota max 8%);
- Impresa sociale ONLUS (esenzione totale imposte successione);



Trust per soggetti deboli

Disponente e trustee – Disponibile beneficiario

Il “**soggetto, irreversibilmente debole e privo di autonomia**”, è beneficiario del reddito prodotto dal fondo e non del fondo medesimo.

Il contesto qui è differente, in quanto disponente e trustee coincidono (**trust autodichiarato**), fino al decesso dei genitori.

Dopo, l’atto istitutivo di trust potrebbe avere previsto il subentro di un trustee già identificato o meno.

In questo caso l’imposizione indiretta non rileva, mentre rileva l’attribuzione del reddito ai fini delle imposte dirette.

Da identificare anche in questo caso il beneficiario finale al momento in cui venga meno la necessità di attribuzione del reddito, al termine del trust, anche in forma mista:

- Relazione parentale (tassazione agevolata se parentale);
- Impresa sociale (tassazione aliquota max 8%);
- Impresa sociale ONLUS (esenzione totale imposte successione);



Trust per soggetti deboli

Disponente beneficiario

Il “**soggetto, irreversibilmente debole e privo di autonomia**”, è il disponente beneficiario del reddito prodotto dal fondo e non del fondo medesimo.

Il contesto qui è differente, in quanto disponente, trustee e beneficiario (1) coincidono (**trust autodichiarato**), fino al decesso dei genitori.

Dopo, l’atto istitutivo di trust potrebbe avere previsto il subentro di un trustee già identificato o meno.

In questo caso l’imposizione indiretta non rileva, mentre rileva l’attribuzione del reddito ai fini delle imposte dirette. Quella indiretta giungerà dopo.

Da identificare anche in questo caso il beneficiario finale al momento in cui venga meno la necessità di attribuzione del reddito, al termine del trust, anche in forma mista:



“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone”

AGENDA



- Premesse
- Inquadramento fiscale del TRUST (*imposte indirette*)
- Imposizione diretta
- Imposizione indiretta
- Trust per i soggetti deboli
- Dopo di Noi: novità fiscali



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Destinatari della legge

Personae che sono affette da disabilità grave (così come definita ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992) ovvero *“non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità”* e che risultano altresì *“prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare...”*.

La legge 104/1992 definisce *disabile grave* *“un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.”*.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazioni

CHE AGEVOLAZIONI PREVEDE LA LEGGE DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO?

Gli artt. 5 e 6 prevedono delle agevolazioni fiscali che consistono principalmente in:

- possibilità di istituire **trust**, vincoli di destinazione e fondi speciali con detassazione (esenzione) **degli atti** (imposta di registro, donazioni, ipocatastali);

+

- **detrazioni** sulle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative;
- atti (del trustee) esenti da **imposta di bollo**;
- **esenzioni sui trasferimenti di beni** dopo la morte dei familiari;
- possibili esenzioni da parte dei comuni (Imu, ...);

Erogazioni da privati a favore del trust deducibili al 20%/100.000;



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Disponente beneficiario

La recente legge *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave crisi di sostegno familiare”*

ha introdotto all’articolo sei alcune interessanti agevolazioni tributarie per l’istituzione di trust realizzati in favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.

I beni conferiti in trust, sono quindi esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Le esenzioni sono ammesse solo a condizione che l’atto istitutivo di trust persegua le seguenti finalità:

- L’inclusione sociale
- la cura dell’assistenza della persona con disabilità grave a vantaggio della quale il trust è costituita.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Trust di scopo

Nelle Legge «dopo di noi» il trust assume la veste di un «trust di scopo» in quanto privo di un beneficiario finale in senso proprio.

Il **disabile grave**, infatti, pur se individuato nel punto d) dell'art. 6 come l'esclusivo destinatario del trust in realtà è il titolare di un diritto di assistenza e di cura che il soggetto gestore realizzerà, per tutta la durata della vita del disabile, utilizzando i beni segregati.

La disposizione normativa, attraverso la previsione della esenzione da imposta supera ogni problema di applicabilità delle franchigie **al momento della segregazione**.

Beneficiari finali sono i soggetti ai quali viene attribuito il Fondo in trust al termine della vita del trust.

L'obiettivo del trust è di carattere sociale e non finanziario.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Art. 6 co.6

Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ..., istituiti *in favore delle persone con disabilità grave* come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.**



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: condizioni

Art. 6 co. 2

Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ... **persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave**, in favore delle quali sono istituiti.

La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: condizioni

Per evitare abusi

Art. 6 co. 3: condizioni

- Istituzione trust con atto pubblico con obbligo di:

- ① identificazione chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- ② identificare la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
- ③ indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave;
- ④ Identificazione puntuale obblighi del trustee, anche rendicontazione;
- ⑤ Beneficiari solo persone con disabilità grave;
- ⑥ Beni destinati esclusivamente ai fini assistenziali;
- ⑦ Identificazione del guardiano;
- ⑧ Termine del trust nella morte della persona assistita;
- ⑨ Modalità di destinazione del patrimonio residuo



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: condizioni

Art. 6 co. 3

Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

- l'istituzione del trust da atto pubblico;
- atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione deve:
 - a) identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
 - b) identificare la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
 - c) indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: condizioni

Art. 6 co. 3

- L'atto istitutivo del trust che disciplina i fondi speciali ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione deve:
 - a) Individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
 - b) disciplinare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario e del gestore;
- Le persone con disabilità grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust;
- I beni conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali previste dalla norma.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Agevolazione: condizioni

Art. 6 co. 3

- L'atto istitutivo del trust deve individuare il soggetto preposto al controllo (watchdog) per tutta la durata del trust;
- la durata del trust deve essere pari alla vita del beneficiario. In caso di pluralità la durata del vincolo coincide con la
- permanenza in vita del più longevo;
- la destinazione del patrimonio residuo alla data delle morte del beneficiario deve essere espressamente specificata.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Effetti fiscali in caso di morte

Alla morte del beneficiario, di cui al punto d) co. 3, l'art. 6 ai commi 4 e 5 distingue due situazioni:

1. la prima, in cui i beni retrocedano al disponente;
 2. la seconda, in cui i beni siano trasferiti ad un soggetto diverso.
- 1) In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
 - 2) Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, **in caso di morte del beneficiario del trust ... istituito a favore di soggetti con disabilità grave ... il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.**



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Esenzione imposta di bollo

Art. 6, comma 7.

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee **sono esenti dall'imposta di bollo** prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.



Novità fiscali L. 122/2016, DOPO DI NOI

Esenzione imposta di bollo

Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo



Conclusioni – Note giurisprudenziali

Sintesi conclusive

Alla luce di quanto detto si condivide:

- ↪ Che non possano essere incluse nella fattispecie imponibile dell'imposta sulle donazioni tutte le ipotesi di "trasferimenti", soprattutto se solo "strumentali" alla realizzazione di assetti finali "onerosi".
- ↪ Che ciò vale anche per gli atti liberali dove il trasferimento "iniziale" non giustifica, di per sè, l'applicazione dell'imposta, in quanto l'indice di capacità contributiva, si realizzerà solo successivamente.
- ↪ Il beneficiario "finale" risulterà essere l'unico soggetto passivo dell'imposta. (*Solo in capo a quest'ultimo, infatti, si producono stabilmente quegli incrementi patrimoniali che costituiscono presupposto del tributo in considerazione*).
- ↪ Che gli atti di destinazione con i quali il costituente imprima un **vincolo di destinazione** ad un suo bene, mantenendolo di sua proprietà - non sembrano quindi rivelatori di alcuna capacità contributiva. Per essi vale l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, l'imposta ipotecaria anch'essa in misura fissa.



Trattamento fiscale dell'Atto di destinazione

Sintesi conclusive

- ↪ In ogni caso occorrerà aver riguardo alla finalità del negozio. Conseguentemente, laddove sia già previsto nel programma negoziale il trasferimento finale di un bene ad un soggetto terzo rispetto al disponente, il trasferimento strumentale dovrebbe risultare fuori dal campo di applicazione dell'imposta da applicarsi solo al momento dell'eventuale trasferimento al beneficiario finale.
- ↪ Coerentemente, il presupposto impositivo del tributo sulle successioni e donazioni, relativamente alla costituzione di trust, dovrebbe ritenersi perfezionato solo nel momento dell'effettivo ed attuale trasferimento di ricchezza al beneficiario finale.

↪ Tale soluzione non gode del sostegno dell'Amministrazione finanziaria, **NONOSTANTE** una dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza **FAVOREVOLE**.



Trattamento fiscale dell'Atto di destinazione

Richiami giurisprudenziali

- ① CTP Bologna, Sez. 2, 30/10/2009, n. 120, Trust per la reciproca garanzia dei disponenti e imposta sulle successioni e donazioni;
- ② CTP Lodi, 25/7/2013, n. 100, Imposte indirette nel trust autodichiarato;
- ③ CTR Milano, 11/3/2013, n. 54, Imposta fissa per il trasferimento al Trustee;
- ④ Tribunale di Bolzano, 8/4/2013, n. 304, Un caso di trust falsamente liquidatorio;
- ⑤ CTR Venezia Mestre, 23/10/2012, n. 69, Trust liquidatorio e di garanzia: imposizione indiretta;
- ⑥ CTR Roma, 8/6/2011, Sez. 39, Imposta fissa per il trasferimento al Trustee;
- ⑦ Nove sentenze del 2009 in materia di Trust e imposte.
- ⑧ Quattro sentenze del 2010 in materia di trust liquidatorio e imposte



Trattamento fiscale dell'Atto di destinazione


Prospettive


- ◆ E' ragionevole prevedere che l'Amministrazione Finanziaria rimarrà sulle posizioni già espresse quanto meno sino al raggiungimento dei massimi livelli di giudizio.
- ◆ Sarebbe comunque auspicabile un intervento del legislatore che possa mettere ordine nella materia riportando l'applicazione dell'imposta ad una coerenza (rispetto alla natura del trust) e ad una ragionevolezza (rispetto agli effetti) che la renda accettabile nelle finalità e nella portata.
- ◆ Purtroppo il tema ha un carattere di "nicchia".

Il succedersi di pronunce che concludono diversamente rispetto alle tesi dell'Amministrazione Finanziaria, testimonia l'inadeguatezza dell'impianto interpretativo con cui la stessa vorrebbe supportare una tassabilità del trust secondo finalità miranti, apparentemente, alla sola massimizzazione del gettito.

Note giurisprudenziali

Trust I





Note giurisprudenziali

Trustee

Corte di Cassazione – sentenza n. 16022 del 14 aprile 2008

L'incarico di trustee non si esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico ma si sostanzia in un'attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza



Note giurisprudenziali

Tutela di minori

Tribunale di Bologna, **19 settembre 2008**

Il Giudice autorizza l'amministratore di sostegno ad istituire un Trust per l'ottimale gestione dei beni riferibili al soggetto nel cui interesse l'amministratore di sostegno svolge la propria attività.

Tribunale di Modena – **11 dicembre 2008**

Il Giudice autorizza la costituzione di un trust al fine di garantire e assicurare che il patrimonio del minore sia destinato a suo esclusivo beneficio per far fronte ad ogni sua esigenza personale e patrimoniale.

Commissione Tributaria Provinciale di Genova, **7 ottobre 2010**, n. 280

Nel caso in cui i beneficiari di un trust siano i figli nati di una determinata persona al momento della loro maggiore età si è in presenza di un atto sottoposto a condizione sospensiva, che dovrà essere tassato solo se tale condizione si verificherà.



Note giurisprudenziali

Presupposti essenziali del trust

Il Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009

Respinge la richiesta di sequestro conservativo proposta contro il trustee di un trust destinato al superamento dello stato di crisi della società disponente attraverso la predisposizione di un piano di risanamento

Il Tribunale di Rimini, 21 agosto 2010

Respinge il ricorso ex art. 747 dell'amministratore di sostegno volto ad ottenere l'autorizzazione a donare ad un trust i beni ereditati dall'incapace in quanto -per espressa previsione dell'atto istitutivo- sarebbero sottratti al controllo dell'autorità giudiziaria.



Corte di Cassazione, 19 novembre 2012

La figura dell'abuso del diritto in materia tributaria richiede il ricorso di due fattori. Occorre in primo luogo che il contribuente abbia conseguito una vantaggiosa ricaduta fiscale del suo operato. Ma occorre inoltre che tale vantaggio costituisca la ragione determinante dell'operazione, cioè che non ricorrano ragioni e giustificazione economico-sociali di altra natura, o almeno che siano di rilievo inferiore. Di guisa che si possa affermare che l'operazione è stata determinata esclusivamente da ragioni fiscali.



Note giurisprudenziali

Presupposti essenziali del trust

Commissione Tributaria Regionale di Roma, **20 ottobre 2009**, n. 649/39

Qualora il trasferimento di proprietà al trustee non sia sottoposto a nessun obbligo di amministrazione e di gestione e non sia stata prevista alcuna devoluzione dei beni in trust ai beneficiari, mancano tutti i presupposti del trust. In tali casi ai trasferimenti dal disponente al trustee si deve quindi applicare l'imposta in misura proporzionale.



Note giurisprudenziali

Presupposti essenziali e meritevolezza del trust

Corte Suprema di Cassazione, sezione V penale

La sentenza del **30 marzo 2011**, premettendo che nel caso di specie si trattava di un trust autodichiarato in cui il trustee non aveva nessun obbligo da rispettare, stabilisce che la costituzione del trust è un atto in frode ai creditori e che, quindi, i beni in trust possono considerarsi nella disponibilità del reo ai sensi della L.146 del 2006.

Pertanto, il Giudice respinge il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava un sequestro preventivo. Inoltre, stabilisce che il trustee non è legittimato ad impugnare il provvedimento per quanto riguarda i beni ceduti a terzi.

Tribunale di Reggio Emilia

Con la sentenza del **14 marzo 2011**, nel contesto di varie opposizioni proposte avverso il pignoramento di un credito asseritamente trasferito da un debitore al trustee, il Tribunale dichiara che l'opposizione da questi proposta va qualificata quale opposizione di terzo; rilevato che il debitore è (anzi, era) una società in liquidazione che ha segregato nel trust (del quale è trustee lo stesso liquidatore) l'intero patrimonio sociale, non rinviene in tale trust alcun scopo meritevole di tutela, mentre l'immediata cancellazione della società dal Registro delle Imprese subito dopo l'istituzione del trust fa sorgere il sospetto che altra fosse l'effettiva finalità - ostacolare le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento - onde difetta la prima delle tre classiche certezze (la volontà del disponente di istituire un trust) e che tale sospetto è rafforzato dalle disposizioni dell'atto istitutivo (il quale prevede un guardiano privo di alcune reali funzioni), ritiene nullo l'atto di dotazione al trust e dispone l'invio di copia dell'ordinanza alla Procura della Repubblica competente.



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, **14 ottobre 2009**, n. 95/1

Nel trust non vi è alcun intento di liberalità del disponente nei confronti del *trustee* in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per realizzare il programma concordato. Inoltre, a causa dell'effetto segregativo, il trust è assimilabile, più che ad una donazione, al fondo patrimoniale. Pertanto si deve applicare l'imposta in misura fissa.

Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, **9 aprile 2010**, n. 119/08

Il trust, essendo un istituto giuridico, non ha personalità giuridica e, in assenza di una disposizione legislativa che afferma il contrario, non è soggetto passivo di imposta diretta. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle imposte previste per donazioni e successioni, sarebbe necessaria l'individuazione dei soggetti che hanno ricevuto un effettivo arricchimento del loro patrimonio. Al trust, non verificandosi alcun arricchimento da parte del trust stesso, risulta quindi inapplicabile l'imposta prevista per donazioni e successioni.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, **8 ottobre 2010**, n. 465

Relativamente alla normativa fiscale si devono indagare gli effetti giuridici che scaturiscono da un determinato atto al di là della forma e della terminologia in esso adottata. In applicazione di tale principio, siccome i trasferimenti dal disponente al trustee mancano di un effetto traslativo effettivo ed attuale, agli stessi va applicata l'imposta in misura fissa.



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità – mancata rendita

Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, **27 gennaio 2011**, n. 35/01

Ai sensi del D.L. 262/2006, art. 2, comma 49, è esclusa la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione, in quanto l'interpretazione corretta della norma non può essere che quella secondo cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo". Il trust quindi non comporta alcun trasferimento di ricchezza "a favore" del trustee che non ottiene alcun arricchimento patrimoniale.

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, **22 maggio 2007**

Al trasferimento dei beni dal trust al trustee è applicabile l'imposta fissa. Con l'atto in questione si è proceduto alla c.d. "segregazione di beni", cioè a dire a individuare un gruppo di beni sottratti all'aggressione eventuale di creditori del disponente, del trustee e dei beneficiari, per tutta la durata del trust. Per fare ciò la contribuente ha proceduto prima alla costituzione del trust e quindi al trasferimento dei beni in trust al trustee. Queste due operazioni, anche secondo l'Ufficio, scontano l'imposta fissa e, comunque, sulle stesse non vi è questione. L'Ufficio ha, invece, applicato l'imposta proporzionale sulla terza operazione prevista dal contratto che configurerebbe una costituzione di rendita a favore dei beneficiari. Questo giudicante, però, non ritiene di ravvedere nelle clausole contrattuali alcuna costituzione di rendita in favore dei beneficiari, i quali, invece, potranno usufruire di somme a loro elargite dal trustee, solamente in casi straordinari di necessità (clausola 4). Con il che si esclude la rendita che consiste in una prestazione periodica di denaro.

c.c.).



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità

Commissione Tributaria Regionale di Milano, **11 marzo 2013**, n. 54/34/13

Nel trasferimento, connesso all'istituzione di un trust, della titolarità di un bene dal disponente al trustee non vi è alcun trasferimento di ricchezza e l'applicazione dell'imposta avviene in misura fissa.

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, **11 giugno 2009**

Dichiarata non dovuta l'imposta proporzionale sul trasferimento di beni immobili al trustee di un trust istituito da una società di capitali, i cui beneficiari sono sottoposti a condizione sospensiva; il presupposto impositivo si verificherà solo quando il trustee trasferirà il fondo ai beneficiari.

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, sentenza n. 60/2/11 del **4 aprile 2011**

Ribadito il principio che in sede di attribuzione di beni in favore di un trust non si realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del Trustee che, di fatto, non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio. Pertanto, è legittima l'imposizione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità – contratto di mandato

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza n. 177 dell'11 aprile 2011

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze), ha affrontato il caso il cui il Notaio, in un contratto di mandato a vendere a favore di terzi di una quota di un immobile, con contestale trasferimento della quota di proprietà al mandatario in base all'art. 1719 c.c., tassava l'atto a tassa fissa, mentre l'Agenzia delle Entrate lo tassava in misura proporzionale. La Commissione ha accolto il ricorso promosso dal Notaio affermando che “il pagamento di imposta a tassa fissa è da ritenersi compatibile con la natura del contratto di mandato, come evolutivamente è stato deciso per il Trust e per le Fiduciarie”. Questo perché non si realizza, come nel caso del trust, alcun trasferimento di ricchezza in favore del mandatario (o, nell'ipotesi di trust, del trustee) che, di fatto, non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale, sempre che, nel termine stabilito nel contratto, lo stesso venda la quota in questione.



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità – trust di garanzia

Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, **30 ottobre 2009**, n. 120-02-09

Il trust istituito per finalità di reciproca garanzia da parte dei due disponenti, in relazione alla compravendita di due acquarelli (di proprietà di uno dei disponenti) a fronte di un determinato prezzo (messo a disposizione del trustee dall'altro disponente), non genera alcun arricchimento in capo al trustee o ai disponenti stessi, né è caratterizzato da intento liberale. Conseguentemente, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, **4 febbraio 2011**, n. 16

L'atto istitutivo del trust, se redatto con scrittura privata autenticata, è assoggettato ad imposta fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa del DPR 131/86. Infatti, in questi casi è evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo, questo ultimo, un mero mezzo per la realizzazione del progetto.

Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre, **23 ottobre 2012**, 69/7/12

Una società in liquidazione, ha Istituito un patto fiduciario a favore della Società Italiana Trust Srl (SIT) denominato PT Trust, che ha acquisito il compito di amministrare, a vantaggio dei creditori e dei soci, tutti i beni della Società, compresi quelli immobili. Nel caso di specie, il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito ed al Trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, senza alcun vincolo di destinazione; quindi, sebbene si sia in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di beni immobili, le formalità di trascrizione e di voltura catastale non possono rientrare tra i casi previsti dall'art 1 della tariffa allegata al testo unico approvato con D. Lgs. n. 347/1990, che dispone, in linea generale, l'applicazione dell'aliquota proporzionale per tutti i trasferimenti immobiliari, ma possono rientrare tra quelli di trascrizione e volture catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa, alla guisa degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.





Note giurisprudenziali

Trust e liberalità – trust di garanzia

Commissione Tributaria Regionale di Milano, **26 ottobre 2010**, n. 96/4

Soltanto l'effetto segregativo del patrimonio conferito dal disponente nel trust è proprio di ciascun atto di costituzione con contestuale trasferimento di beni; mentre la costituzione di un "vincolo destinazione" di cui all'art. 2645-ter cod. civ. – presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 2, commi da 47 a 49, D.L. n. 262 del 2006 – può essere presente, ma non è necessario. Occorre quindi analizzare la natura dell'atto ed il suo effettivo contenuto per verificare se sussiste anche un "vincolo destinazione" che deve essere preposto alla realizzazione di interessi "meritevoli di tutela".

Commissione Tributaria Regionale di Milano, **26 ottobre 2010**, n. 88/4

Nel trust, la costituzione di un "vincolo di destinazione", che è il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è meramente eventuale e non sussiste nel caso in cui sia concessa al trustee la più ampia autonomia decisionale. Inoltre, un trust diretto principalmente a soddisfare i creditori è un negozio commerciale *solvendi causa* e, pertanto, privo di qualsiasi finalità liberale. In ragione di ciò, un trust liquidatorio volto al soddisfacimento dei creditori in cui il trustee goda della massima autonomia non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.



Note giurisprudenziali

Trust e liberalità – trust di garanzia

Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna **30 novembre 2012**

Sconta l'imposta fissa di registro (e non l'imposta di donazione) il trust a scopo di garanzia, qualora il vincolo di destinazione dei beni vincolati in trust non abbia carattere definitivo e irrevocabile e sia, quindi, destinato cioè ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo che il disponente si è prefisso istituendo il trust.

Commissione Tributaria Provinciale Padova **19 dicembre 2013**

Ha funzione di garanzia e non traslativa - con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa - il trust che abbia come scopo non il trasferimento di proprietà e ricchezze da disponente a trustee, bensì quello di segregare determinati beni per garantire l'adempimento di una obbligazione, con facoltà per il creditore di alienare detti beni qualora il disponente non adempia all'obbligazione e dovere di restituzione dei medesimi al termine della durata del trust in caso di adempimento.



Note giurisprudenziali

Trust autodichiarato

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, **25 ottobre 2010**

Nel caso di trust autodichiarato non vi può essere alcun trasferimento di proprietà nel senso tradizionale dal disponente al trustee, i quali si identificano. Il trustee rimane proprietario dei beni con la differenza che tale diritto è vincolato alla realizzazione del programma. Inoltre, anche per quanto riguarda le attribuzioni ai beneficiari, si ravvisa la carenza attuale dell'animus donandi. Si deve quindi applicare l'imposta in misura fissa.

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, **25 luglio 2013**, n. 100/01/13

Non sussiste il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale qualora un disponente conferisca beni immobili in un trust autodichiarato; la tassazione deve avvenire in misura fissa, così come nelle ipotesi di esecuzione di volture in dipendenza di atti che non comportino un trasferimento immobiliare o di costituzione di vincoli di destinazione che non abbiano effetti traslativi.

Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, **9 agosto 2010**, n. 287

Nell'ipotesi di trust auto-dichiarato, istituito con lo scopo di segregare il patrimonio di una società in liquidazione per salvaguardare al meglio le pretese creditorie, non si devono applicare le imposte ipotecaria e catastale, in quanto nei trust auto-dichiarati non è ravvisabile alcun effetto traslativo. Per le stesse ragioni, unite alla mancanza di animus donandi e di qualsivoglia arricchimento, alla fattispecie in questione non si deve applicare neppure l'imposta sulle donazioni.



Note giurisprudenziali

Atto di destinazione – temi generali

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, **28 novembre 2013**

Non è compatibile con l'istituto di cui all'articolo 2645 ter c.c. il cosiddetto atto di auto-destinazione patrimoniale a carattere unilaterale ed il vincolo di destinazione così costituito non è idoneo a produrre l'effetto della separazione patrimoniale opponibile ai creditori. (Nel caso di specie, il disponente ha vincolato, conservandone però la titolarità, determinati immobili allo scopo di assicurare la cura e l'assistenza della madre dichiarata disabile e beneficiaria della destinazione).

La disposizione dell'art. 2645-ter cod. civ. non riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità dell'auto-destinazione unilaterale: sotto il profilo testuale, la norma presenta rilevanti indici che depongono in senso contrario alla cosiddetta "auto-destinazione" patrimoniale a carattere unilaterale; poi, sotto il profilo sistematico, in un sistema caratterizzato dal principio della responsabilità patrimoniale illimitata e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità (art. 2740 cod. civ.), la portata applicativa della norma deve essere interpretata in senso restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di destinazione "traslativa".



MARCHINI
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO, TRIBUTARIO
e di STRATEGIA D'IMPRESA

DOTTORI COMMERCIALISTI,
ed ESPERTI CONTABILI - REVISORI LEGALI

Grazie per l'attenzione

Dott. Luciano Bertolini – lbertolini@marchinieassociati.it

Acrux Advisors



Piazzale Donatello, 3 e 4 - 50132 Firenze | tel +39 055 263 8494-5 | fax +39 055 263 8467 | P. IVA
05525480488 Member of Acrux Advisors, Servizi Legali